



I.I.S. "R. Vaglio"
Biella

I.P.S.S.A.R. "E. Zegna"
Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. "G. Ferraris"
Biella

Al Dirigente Scolastico
dell' "IIS G. Aulenti"

Il sottoscritto

GROLLA CARLA

Qualifica

COLLABORATRICE SCOLASTICA

In servizio presso codesto istituto
nel corrente A.S. con contratto a tempo

determinato

indeterminato

PRESENTA RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO

(per qualunque motivo, maternità esclusa, per la quale è previsto il modulo specifico - Congedi Parentali)

dal 24/02/2019

al

24/02/2019

di complessivi n°

1

giorni di

Ferie

Maturate nel precedente A.S.

Relative al corrente A.S.

Festività, Previste dalla legge 23 Dicembre 1977 n° 937

Per le seguenti astensioni occorre produrre certificazione

Permesso per

partecipazione a concorso / esame

lutto familiare

motivi personali / famigliari*.....

matrimonio

altro*.....

Malattia

Aspettativa per motivi di famiglia

Aspettativa per motivi di studio

Congedi per eventi e cause particolari

Recupero ore 7,12

Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:

* indicare causale



I.I.S. "R. Vaglio"
Biella

I.P.S.S.A.R. "E. Zegna"
Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. "G. Ferraris"
Biella

PRESENTA RICHIESTA DI PERMESSO BREVE

di numero ore dalle ore alle ore

per il giorno nel corso del quale le ore
complessive di lezione sono

Si impegna, così come indicato nella normativa sotto richiamata, a recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio, entro due mesi dal giorno della funzione del permesso.

Normativa di riferimento Art. 16 - Permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli Studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, per il personale docente, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Data 21/02/2019

Carla Grolla

Annotazioni del Dirigente Scolastico

.....
.....
.....
.....

Visto di approvazione del Dirigente Scolastico